

COMUNE DI VENEZIA

ORDINANZA CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IL SINDACO

Visto il D.P.R. 10/09/1982 n.915;
Viste le Leggi Regionali n.85 del 6/06/1980 e n. 33 del 16/04/1985;
Visto il Regolamento Generale del servizio di raccolta,trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
Visto l'art. 38 della legge 8/06/1990 n. 142;

ORDINA

Art. 1: E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale,qualsiasi immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensioni, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti.
Ad ogni buon conto si ricorda che in tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta dei rifiuti, campane per la raccolta differenziata di carta e vetro.

Art. 2: I rifiuti solidi urbani interni (le immondizie e gli ordinari rifiuti della vita civile provenienti da fabbricati a qualsiasi uso adibiti e da insediamenti turistici di qualsiasi tipo) ed i rifiuti ad essi assimilabili (residui provenienti da attività industriali, attività artigianali, commerciali ed agricole, aventi la composizione di rifiuti urbani interni) devono essere conferiti dall'utente all'apposito servizio di raccolta dell'A.M.I.U., racchiusi in sacchetti di plastica o in analoghi contenitori a perdere ben chiusi.E' vietato depositare nelle aree di cui Art.1 rifiuti voluminosi quali mobili d'arredamento, apparecchi o macchine d'impiego domestico o industriale, rifiuti definiti abitualmente "corpi ingombranti" quali imballaggi, cartoni, cassette in legno, materiali di risulta dalla potatura delle piante e pulizia dei giardini in quantità tali che, quantunque scomposti e divisi in elementi minuti, non possano essere asportati dagli addetti alla raccolta. Tali rifiuti sono prelevati sul piano stradale a cura dell'A.M.I.U., con l'impiego di squadre appositamente attrezzate.
Gli utenti che si trovino nella necessità di disfarsi dei rifiuti di cui al presente articolo sono tenuti a chiedere l'intervento di dette squadre telefonando:



800-811333 Servizio asporto oggetti voluminosi (chiamata gratuita)

Art. 3: Le modalità da osservare da parte dell'utente per il conferimento dei rifiuti solidi urbani o assimilabili, tenuto conto che il servizio viene effettuato tutti i giorni escluse le domeniche e le festività infrasettimanali che non cadano nelle giornate di sabato e lunedì, sono le seguenti:

a)-per le zone ove è in atto il servizio di raccolta manuale, gli utenti devono depositare i sacchetti ben chiusi in locali a piano terra e in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta.

E' consentito all'utenza nell'arco di tempo compreso tra le ore 6 e le 8 antimeridiane di depositare i sacchetti di immondizia, come sopradetto, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione stessa;

b)-per le zone ove è in atto il servizio di raccolta a cassonetti, gli utenti sono tenuti a depositare i sacchetti ben chiusi negli appositi contenitori, nei quali è vietato introdurre:

1- liquidi in qualsiasi quantità;

2- materiali in combustione;

3- imballaggi (cassette in legno, cartoni, ecc.) se non in piccole quantità e preventivamente scomposti in minute dimensioni per ridurre l'ingombro;

4- ogni tipo di materiale di risulta da lavorazioni edilizie, da demolizioni o scavi;

5- legnami, ramaglia, fogliame e quant'altro possa risultare dalla potatura di piante e pulizia di corti e giardini in quantità che non sia contenibile nei sacchetti a perdere;

6- i vetri e altri riporti taglienti possono essere introdotti preventivamente avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

Art. 4: E' vietato spostare, anche temporaneamente, i cassonetti dal luogo fissato ed apporvi materiale pubblicitario e scritte di vario genere. Chi si rende responsabile di danneggiamenti sarà tenuto al pagamento del costo del cassonetto.

Si ricorda che il nuovo codice della strada stabilisce il divieto di sosta con rimozione del veicolo davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi.

Art. 5: I rifiuti urbani pericolosi di provenienza familiare devono essere conferiti presso gli appositi centri di raccolta istituiti:

- pile e similari (esclusi gli accumulatori per autovetture), presso i rivenditori di materiali elettrici, fotografici, casalinghi, tabacchi, ecc. convenzionati;

- contenitori di vernici, solventi, bombolette spray e similari etichettati con il simbolo T e/o F: presso i cantieri A.M.I.U. e le stazioni di travaso di S.Giuliano, Lido e Sacca San Biagio;

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai centri operativi di zona dell'A.M.I.U. specificati all'Art.2.

Art. 6: I natanti dell'A.M.I.U. addetti alla raccolta hanno diritto alla priorità di ormeggio nelle rive di travaso.

I conducenti di natanti, a remi e a motore, devono lasciare libere le rive di cui sopra all'approssimarsi dei natanti dell'A.M.I.U.

Art. 7: L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare e ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.

Art. 8: Per quanto non previsto dalla presente ordinanza valgono le norme del regolamento comunale vigente in materia e la disciplina di cui alla Legge Regionale n. 85 del 6/06/1980 e n.33 del 16/04/1985.

Art. 9 :All'accertamento delle infrazioni sono competenti gli incaricati comunali della vigilanza sanitaria ed urbana, nonché gli incaricati dell'Ufficio comunale preposti ai controlli ecologici;

Art. 10: Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa da L.4.000, a L. 1.000.000 ai sensi degli art. 106 e segg. del T.U. 1934/383. E' ammesso il pagamento in forma ridotta secondo le seguenti determinazioni:

a) per le violazioni previste dagli art. 1 - 2 - 3, eccetto n° 4 lettera b, L. 100.000;

b) per le violazioni previste dagli art. 3, n° 4 lett. b - 4 - 5 - 6 - 7, L.200.000;

Per le procedure inerenti l'accertamento, nonché l'applicazione e la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria si applicano le norme di cui alla legge 889/81.

Non è ammesso il pagamento in forma ridotta qualora dall'inosservanza delle norme contenute nella presente ordinanza dovesse derivare una situazione di grave pericolo o peggioramento della qualità dell'ambiente.

Art. 11: Le ordinanze del 14/09/1981 n° 113189 e del 29/04/1992 n°. 57396 sono revocate

Venezia, 29 aprile 1993

Il Vice Segretario Generale
DOTT. ANTONIO CLABOT

Il Sindaco
AVV. UGO BERGAMO